

NETTUNO AUTOSTORICHE : pubblichiamo interamente, dal sito www.aci.it, le normative attualmente in vigore riguardanti il pagamento della tassa di circolazione dei **Veicoli storici**

Regione Emilia Romagna

Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali. Sono considerati veicoli **storici ultratrentennali** :

- costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
- non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

In Emilia Romagna, ai sensi della Legge Regionale 15/2012 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli ed i motoveicoli ultratrentennali.

L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di :

Euro 25,82 per gli autoveicoli Euro 10,33 per i motoveicoli.

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.

Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati **veicoli storici ultraventennali** gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico aventi le seguenti caratteristiche:

- costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
- non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
- Ai fini del riconoscimento dell'esenzione, con Legge Regionale n.15 del 21 dicembre 2012 la Regione Emilia Romagna **dal 1° gennaio 2013** ha disposto che tali autoveicoli e motoveicoli siano iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. Ai fini dell'esonero fiscale, la certificazione d'iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla Regione.

Anche per tali veicoli, naturalmente, resta fermo l'obbligo di corrispondere la tassa di circolazione forfettaria pari a :

Euro 25,82 per gli autoveicoli Euro 10,33 per i motoveicoli

nel caso in cui siano posti in circolazione su strada o su pubbliche aree.

A seguito della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità per il 2015) che all'art.1 comma 666 ha disposto modifiche in materia di esenzione per i veicoli ultraventennali, la L.R. 15/2012 risulta parzialmente applicabile e, di conseguenza, **a decorrere dal 1° gennaio 2015** escono dal regime di esenzione:

tutti i veicoli che erano stati riconosciuti storici sulla base dell'attestazione ASI che NON abbiano il Certificato di rilevanza storico collezionistico previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada e suo regolamento;

tutti i veicoli intestati a società in quanto per espresso dettato dell'art.7 comma 2 della L.R. 15/2012 sono esclusi dal beneficio tutti i veicoli ad "uso professionale"

Pertanto sono accoglibili solo le istanze corredate dal citato Certificato di rilevanza storico e collezionistico, con decorrenza dalla data dell'iscrizione nel registro, indicata sul registro stesso.

In materia di **veicoli ultraventennali** è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all'art.1 comma 1048 ha disposto che **gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica** di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e **qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa DI POSSESSO (automobilistica, anziché di circolazione come in passato conosciuta e indicata) con una riduzione pari al 50 per cento. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.**

La Regione Emilia Romagna, come confermato in data 12 febbraio 2019 in Assemblea Legislativa dalla Giunta Regionale, ha comunicato che resta vigente la normativa regionale del 2012 rispetto alla normativa statale.

Copyright © 2012 ACI. Tutti i diritti riservati.

ACI – Sede Legale

Via Marsala 8, 00185 Roma

N.B. il riconoscimento di storicità riportato sulla carta di circolazione può essere effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile (Bologna via dell' Industria 13) oppure delegazioni ACI